



TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI

ERITREA

Milano 24-26 maggio 1980

Membri del Tribunale:

FRANÇOIS RIGAUX (Belgio), Presidente
AMAR BENTOUMI (Algeria)
ANTONIO CASSESE (Italia)
RUTH FIRST (Sud Africa)
ANDREA GIARDINA (Italia)
FRANCOIS HOUTART (Belgio)
LOUIS JOINET (Francia)
EDMOND JOUVE (Francia)
ARMANDO URIBE (Cile)

Procedimento

Il Tribunale Permanente dei Popoli

riunito a Milano nei giorni 24, 25 e 26 maggio 1980;

visto:

- la Carta delle Nazioni Unite;
- la Risoluzione 390 (V) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'Eritrea;
- la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e in particolare la Risoluzione 1515 (XV) sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali e la Risoluzione 2025 (XXV) sulle relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati;
- la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli del 4 luglio 1976;
- lo Statuto del Tribunale Permanente dei Popoli;
- la documentazione raccolta dalla segreteria sia sulla lotta del popolo eritreo per il suo diritto all'autodeterminazione che sull'argomentazione del governo etiopico espressa in particolare nel documento "Class struggle and the problem in Eritrea" (Ethiopian Revolution Information Center, Addis Abeba, Ethiopia, 1979);

uditi i rapporti di:

- Amar Bentoumi, segretario dell'Associazione Internazionale dei Giuristi Democratici, già ministro della Giustizia (Algeria), membro del Bureau degli avvocati arabi;
 - Andrea Giardina, professore di Diritto Internazionale all'Università di Napoli;
 - David Pool, professore alla Manchester University;
 - Richard Leonard, filosofo, ricercatore presso l'Istituto Superiore di Filosofia dell'Università Cattolica di Lovanio;
 - Guido Bimbi, giornalista de "L'Unità";
 - François Houtart, professore di Sociologia all'Università Cattolica di Lovanio;
 - Alain Fenet, assistente all'Università di Amiens;
 - Jacques Lenoble, primo assistente all'Università Cattolica di Lovanio;
 - Bereket Habte Selassié, professore alla Howard University (Washington);
 - Helmi Sharawi, segretario generale aggiunto dell'Associazione Africanista (Il Cairo);
 - Paolo Fois, professore di Diritto Internazionale all'Università di Sassari;
 - Luigi Condorelli, professore di Diritto Internazionale all'Università di Firenze;
 - Joe Verhoeven, professore di Diritto Internazionale all'Università Cattolica di Lovanio;
- udite le testimonianze di:

Mary Dimes, Irma Taddia, Luisa Morgantini, Gian Pietro Testa, Luigi Prospero, Christina Björk, Eugenia Bassi, Olivier Le Brun;

considerando che il 20 giugno 1979 il Tribunale è stato investito della richiesta di parere consultivo da parte del Fronte di Liberazione dell'Eritrea (FLE) e del Fronte Popolare di Liberazione dell'Eritrea (FPLE) su:

1. qualifica del caso eritreo come un processo di decolonizzazione non ancora risolto e, di conseguenza, sul diritto del popolo eritreo all'autodeterminazione;

2. violazione da parte dell'Etiopia di questo diritto all'autodeterminazione e sulla illiceità degli interventi delle potenze alleate dell'Etiopia nella lotta contro il popolo eritreo;

considerando che la suddetta richiesta è stata dichiarata accettabile dal Tribunale riunitosi in sessione costitutiva straordinaria a Bologna il 24 giugno 1979, conformemente agli articoli 4 e 12 del suo Statuto;

considerando che questa decisione è stata comunicata il 1° luglio 1979 al governo etiopico invitandolo, conformemente all'articolo 15 del suo Statuto, a partecipare alla procedura; che il Tribunale, secondo quanto previsto all'articolo 17 del suo Statuto, ha offerto i suoi buoni uffici alle parti interessate;

considerando che questo invito è stato rinnovato con una lettera indirizzata il 24 marzo 1980 a Sua Eccellenza l'Ambasciatore d'Etiopia a Roma;

considerando che gli inviti di cui sopra non hanno ricevuto nessuna risposta;

considerando che, vista la grossa mole di lavoro del Tribunale già investito di sette casi, la Presidenza, conformemente all'articolo 9 dello Statuto, ha convocato per l'attuale sessione una giuria di nove membri:

1. I FATTI

1. La questione se gli Eritrei costituiscono veramente un popolo è stata molto dibattuta dalle parti interessate. L'Etiopia ha costantemente negato che si possa parlare di popolo eritreo. Gli argomenti avanzati dalle parti sono complessi e dettagliati; esse fanno riferimento ad uno sfondo storico che va molto lontano nel tempo. Il Tribunale, pur non attribuendo particolare importanza agli eventi storici molto remoti, è arrivato alla conclusione che spesso i fatti possono essere considerati come certi e non danno adito a discussioni.

2. Tenendo conto delle due posizioni diametralmente opposte, il dibattito verte sul carattere generale dei rapporti intercorsi tra i successivi imperi etiopici e l'Eritrea.

La tesi storica ufficiale dell'Impero etiopico fu presentata alla Commissione delle Nazioni Unite nel 1950 da Aklilu Habtewold, ministro degli Affari Esteri dell'epoca:

“...Durante il vostro viaggio in Eritrea ed in Etiopia avete voi stessi potuto constatare la totale identità dei territori e dei popoli che, dopo migliaia di anni, si identificano nell'Etiopia. Malgrado cinquanta anni di regime italiano in Eritrea, avete visto nei due territori gli stessi popoli... Per quattromila anni, l'Eritrea e l'Etiopia sono rimaste identiche... nel loro sviluppo storico...”

Lo stesso argomento è stato ripreso nei documenti ufficiali successivi al 1974 (cfr. *The Ethiopian Revolution and the problem in Eritrea*, Addis Abeba, 1977). Il nuovo governo sottolinea il fatto che esiste uno Stato etiopico storicamente costituito avendo avuto un'esistenza continua in quanto unità tanto territoriale che amministrativa e che l'Eritrea è stata una parte integrante di questo Stato finché gli Italiani, stabilendovi la loro colonia nel 1890, staccarono l'Eritrea dall'Etiopia.

Secondo l'opinione del governo etiopico, il punto di partenza della continuità storica inizia con Axum. L'impero di Axum si costituì sulla parte settentrionale del Tigray e sull'Eritrea meridionale. E' durato circa quattrocento anni. Non si estendeva verso il sud, all'interno dell'attuale Etiopia, ma verso il nord e verso l'est, attraversando il Mar Rosso. La caduta di Axum ha permesso la creazione dei regni beja su tutto il territorio dell'attuale Eritrea. Il dominio dei beja durò dal XIV al XV secolo. Durante questo stesso periodo, alcuni principi musulmani si stabilirono nelle Isole Dahlak. La caduta di Axum e la disperazione del suo popolo, una mescolanza di popolazioni semitiche e camitiche che iniziarono a convertirsi al Cristianesimo nel IV secolo, determinò la nascita di un nuovo regno a sud, sembra nella regione del Lasta. Solo elemento di continuità tra l'impero di Axum e il nuovo regime medioevale era il Cristianesimo. Il nuovo regno fu governato dalla dinastia degli Zagoue (975-1270) che un tempo erano semiti ma parlavano l'agao. E' solo a partire dal XIII secolo che i semiti iniziano a parlare l'amharico quando venne rovesciata la dinastia degli Zagoue. La nuova dinastia fu fon-

data da Yekuno Amlak, il quale pretendeva di discendere dai re di Axum e, più lontano ancora, da Salomone e Saba fondando così la dinastia “salomonica”.

Solo dopo il XIV secolo il nuovo regno si estende verso il Lasta e l'Angot. Fino al XIV secolo sono esistiti regni indipendenti nel Godjam, a Damot e a Hadiya. L'Eritrea era sotto il dominio beja. C'erano poi a est della regione del Lasta, degli Stati musulmani indipendenti, tra i quali il più importante era quello Ifat. Fu soltanto durante il regno di Amda Sion (1314-1344) che la nuova dinastia allargò i suoi territori e confini conquistando i regni vicini ed imponendo loro dei tributi. I signori della guerra nel secolo XIV si opponevano al regno Ifat, sebbene l'espansione di quello amhara si facesse sentire ugualmente nella regione eritrea. Amda Sion lanciò una spedizione militare verso le zone costiere intorno a Massawa e Harkiko e vi stabilì la sua autorità, sebbene di breve durata. Solo la zona dell'altopiano eritreo venne sottomessa dagli amhara e fu imposto un sistema di tributi con l'istituzione del Bahr Negash. L'alleanza tra il nuovo regno e l'Eritrea fu comunque limitata alle zone dello Hamasien, del Serae e dell'Akele Guzai.

3. In conclusione, passò molto tempo fra la caduta di Axum e la nascita di un nuovo regno nella regione etiopica e la sua espansione in una parte limitata dell'Eritrea. Inoltre, fu un popolo diverso, quello amhara, che diede inizio all'espansione verso il nord. La continuità che esiste tra Axum, Zagoue e la dinastia “salomonica” consiste nell'adesione al Cristianesimo monofisita, che può difficilmente essere considerato una base solida per sostenere una rivendicazione fondamentalmente politica. Inoltre, la parte che venne sottomessa al sistema Bahr Negash (che non superò mai il 20% della superficie totale del territorio eritreo) ebbe esclusivamente rapporti tributari. Non è esistita un'amministrazione che collegasse l'Hamasien ed il Serae al regno centrale. Il Bahr Negash aveva un controllo limitato sulla regione: il tributo veniva raccolto per mezzo di spedizioni militari.

Se il XVII secolo ha visto il declino del potere centrale, il XVIII ha visto l'emergere dei poteri regionali indipendenti. Iyasu II (1730-1755) controllava in modo totale il Beghemder ed il Godjam. Lo Showa e il Tigrai, che era governato da Ras Micael, erano indipendenti. Il periodo noto come “Era dei Principi” (1769-1855) fu quella della completa disgregazione dell'impero. Non esisteva un potere centrale riconosciuto e i governanti regionali non pagavano tributi. Sul finire del XVIII, il re dei re non sembrava più in grado di controllare il Godjam, la provincia dove aveva stabilito la sua corte. Mentre l'impero etiopico si restringeva e si disintegrava, si estendeva a partire dalle coste quello ottomano. Il tipo di rapporti che si stabilivano tra le popolazioni locali e gli ottomani erano identici a quelli già esistenti tra l'impero “salomonico” e le regioni dello Hamasien e del Serae. Fu un rapporto basato sul pagamento di un tributo annuale che lasciava il potere de facto nelle mani dei capi locali e dei nobili. La sovranità ottomana nella regione di Massawa e Harkiko nasce riconoscendo l'autorità e la posizione delle famiglie regnanti già esistenti. Il Na'ib (deputato, rappresentante) di Harkiko esercitava il potere esecutivo sotto l'egida dell'imperatore ottomano.

Durante quasi quattrocento anni, l'impero ottomano poté godere di un'autorità generalmente riconosciuta sulle zone costiere. Infatti, le famiglie regnanti locali erano virtualmente indipendenti. Anzi, tra il 1769 e il 1808 non vi furono governatori ottomani a Massawa. Un fatto è comunque chiaro: è solo per un periodo molto limitato che certi imperi etiopici esercitarono un potere sulle coste eritree sia con mezzi militari, sia con l'imposizione di un tributo. La disgregazione interna dell'impero ottomano non darà luogo ad una presenza etiopica sulla costa; fu l'Egitto, che avrebbe occupato Massawa, nel 1813, a sostituirsi agli Ottomani.

La storia dell'Eritrea occidentale, dalle pianure del Barka al delta del Gash Setit, è modellata da un insieme di poteri locali indipendenti a volte sottoposti a dei rapporti tributari imposti dai regni vicini più potenti. I Beni Amer, la confederazione di tribù dominanti nelle zone occidentali dopo il XVI sec., avevano dei rapporti tributari con il regno Founj di Sennar, situato su una parte del Sudan attuale. Come i rapporti esistenti tra le popolazioni Semhar e gli Ottomani, anche quelli tra i Beni Amer e i Founj andarono progredendo per raggiungere un alto grado di autonomia.

Solo le regioni dell'altopiano dell'Eritrea avevano intrattenuto dei legami più stretti con gli imperi etiopici. La natura di questi legami non era tuttavia tale da poter considerare queste regioni come province assoggettate. In certe fasi, il negus era in grado di nominare un Bahr Negash, ma questa funzione non corrispondeva a quella di governatore provinciale in un sistema amministrativo gerarchico. Si trattava di un feudo e il Bahr Negash era tenuto a pagare un tributo. Sotto tutti gli altri aspetti era indipendente. La disgregazione dell'impero nel XVIII secolo e la comparsa di regni in concorrenza tra loro favorirono l'emergere, in altri territori, di famiglie regnanti ereditarie indipendenti. Nel Tigrai, i re esigevano il pagamento dei tributi fin

quando erano ancora potenti, ma quando si indebolirono non solo non potevano esigere alcun pagamento ma subirono la ribellione dei governanti locali.

4. In sintesi, solo alcune delle popolazioni dell'Eritrea erano tenute al pagamento di un tributo ai sovrani etiopi. Le popolazioni beja dell'ovest e quelle di lingua tigrè della costa furono legate ad altri imperi da rapporti tributari. Gli Afar della Dancalia erano indipendenti, come lo furono le tribù degli altipiani settentrionali. In certi casi, le popolazioni eritree non costituivano parte di uno Stato territoriale dalle frontiere ben delimitate. In più, non è affatto evidente se tra il XVI e il XIX secolo l'Etiopia esistesse come uno Stato unificato e con un potere riconosciuto. L'espansione Oromo dette nuova unità alle tendenze centrifughe di quell'impero tribale che era un insieme di principati autonomi.

Fu soltanto intorno alla metà del XIX secolo che apparvero degli imperatori potenti che tentarono di bloccare queste forze centrifughe. Durante questo periodo, l'Egitto, che aveva sostituito gli ottomani nel Sudan e nella costa eritrea, cercava di estendere il proprio dominio nell'Eritrea settentrionale. Soltanto l'espansione egiziana spingerà gli imperatori etiopi a reclamare territori piuttosto che il pagamento di tributi quando, come già sottolineato, non esisteva più un'unità territoriale. Gli imperi esistenti non erano limitrofi.

5. Tenuto conto delle considerazioni precedenti, il Tribunale conclude che:

- a. Solo una parte dell'Eritrea fece parte dell'impero axumita e questo impero non ha, al di là del mito e della cultura, legame territoriale con i successivi imperi etiopici;
- b. Tutta l'Eritrea, ad eccezione dell'altopiano costituito dallo Hamasien, dal Serae e l'Akele Guzai, fu o indipendente o soggetta al pagamento di tributi ad imperi successivi alla caduta di Axum, ma che non sono quelli etiopici. La Dancalia resterà indipendente fino alla sua spartizione tra Menelik e gli italiani nel 1890. L'Eritrea occidentale fu assoggettata al Founj e al Sudan egiziano;
- c. La regione dell'altopiano non è stata assoggettata ad un impero etiopico che durante brevi periodi. Dal XIII al XIV secolo, cioè dopo l'egemonia axumita, fu sotto il controllo del regno indipendente dei Beja. Dal XIV alla metà del XV secolo, si ebbe una restaurazione temporanea del dominio amhara. In seguito, i territori dell'altopiano eritreo conobbero il dominio di poteri locali indipendenti e di governanti che avevano rapporti tributari con i sovrani indipendenti della provincia del Tigray;
- d. Non c'è stata la continuità di uno Stato o di un dominio etiopico. La localizzazione geografica di Axum è diversa da quella dell'impero di Amda Sion e dei suoi successori. Dal XVI al XIX secolo, non c'era uno solo, ma molti regni in Etiopia che erano indipendenti gli uni dagli altri e che nel secolo XIV avevano rapporti autonomi anche con il mondo esterno. In certi periodi, ci sono stati nello stesso tempo molti re.

6. Un argomento utilizzato dagli etiopici contro gli eritrei è che l'Eritrea non sarebbe altro che un'entità artificiale creata recentemente da una potenza straniera, e cioè l'Italia. Una simile entità artificiale, un insieme di nazionalità diverse, non può pretendere, sotto questo punto di vista, di accedere all'indipendenza. Il documento del governo etiopico pubblicato con il titolo di *The Ethiopian Revolution and the problem in Eritrea* (A. Abeba, 1977), trattando l'arrivo del colonialismo italiano nella regione, pone il problema nei seguenti termini:

L'Italia ha progressivamente strappato territori sempre più estesi e creato un territorio artificiale chiamato Eritrea, imponendo con la forza la sua volontà alle popolazioni... Di conseguenza, la regione amministrativa eritrea divenne l'habitat di nazionalità diverse, ciascuna caratterizzata da una propria identità culturale e linguistica. Nella regione vi sono non meno di sette nazionalità principali.

Quasi un anno dopo, il tenente colonnello Menghistu, presidente del governo militare provvisorio dell'Etiopia, ha presentato un'argomentazione identica:

“...Il termine Eritrea, creato dal colonialismo, non è apparso che dopo la dominazione italiana, la quale nutriva grandi ambizioni sull'Etiopia settentrionale. L'Italia si è impadronita di questa regione nel 1889 e, separando le diverse nazionalità ed i territori che la componevano dal resto dell'Etiopia, ha creato un'entità artificiale made in Italy. Prima di allora, non è mai esistita questa entità e la storia non conosce nessuna regione distinta dall'Etiopia che si chiami Eritrea. Il solo fatto che ci siano non meno di otto nazionalità nella regione eritrea va contro la pretesa dei separatisti di erigere l'Eritrea a nazione...”

(Dichiarazione alla radio e alla televisione etiopica del 7 giugno 1978).

Le argomentazioni etiopiche che abbiamo citato contengono implicita l'idea che sessantatré anni di colonizzazione europea in Eritrea non siano bastati ad unire le diverse componenti etniche e sociali di questo

territorio in un tutto omogeneo.

In effetti, gli Eritrei non hanno mai proclamato di essere una nazione:

“Sotto il colonialismo italiano, l’Eritrea non emerse in quanto Stato-Nazione, ma come uno Stato multinazionale.”

(Dal Promemoria del Fronte Popolare di Liberazione dell’Eritrea, aprile 1978).

Gli eritrei riconoscono l’esistenza di nove nazionalità, di religioni e formazioni sociali diverse.

In funzione di ciò che sarà detto di seguito, il Tribunale ritiene opportuno sottolineare quanto segue: il carattere multinazionale degli eritrei non esclude necessariamente che essi formino un popolo. In realtà, una comunità umana può essere considerata come popolo perfino quando è formata da molteplici gruppi con diverse caratteristiche etniche, linguistiche e religiose. Ciò che è importante è che questi gruppi si siano sviluppati all’interno di una comunità distinta come risultato di fattori storici, sociali, economici e politici e che questi fattori siano elementi di distinzione di questa entità in quanto tale.

Dai fatti che saranno esposti in seguito, risulta che le nazionalità eritree si sono sviluppate come popolo grazie ad un certo numero di fattori storici, sociali, economici e politici.

7. La dominazione coloniale italiana e la successiva amministrazione britannica hanno determinato dei cambiamenti radicali nelle condizioni sociali dell’Eritrea. Malgrado le contraddizioni causate dalla dominazione straniera, le trasformazioni sociali apportate dagli italiani e dai britannici hanno indiscutibilmente favorito la nascita di una coscienza nazionale eritrea. In particolare, devono essere sottolineati: la formazione di nuovi raggruppamenti come conseguenza delle trasformazioni socio-economiche e lo sviluppo di nuove solidarietà ed alleanze come risultato della lotta politica contro un nemico comune.

In Eritrea, così come in altre parti, la colonizzazione europea ha influenzato profondamente le strutture sociali e politiche, facendo nascere classi nuove, modificando la fisionomia di quelle preesistenti (soprattutto la classe contadina) e rimodellando le strutture politiche o, per lo meno, adattandole in funzione dei bisogni del colonizzatore. In Eritrea, i cambiamenti principali sono stati quelli relativi alla classe contadina e alla formazione di nuove classi di tipo moderno.

L’Eritrea precoloniale, con la sua agricoltura di sussistenza, le sue comunità di pastori e con i suoi centri commerciali medioevali sparsi nel territorio, ormai non esisteva più.

8. Sul piano politico, la lotta contro i colonizzatori italiani e poi contro l’amministrazione britannica spingerà diversi gruppi eritrei a riconoscere interessi ed obiettivi comuni. In più, si è sviluppata progressivamente una coscienza politica che ha agito come fattore unificante, come un solido cemento fra i diversi gruppi.

In questo quadro, un punto che il Tribunale ritiene di grande importanza è la resistenza opposta dagli eritrei alle misure di espropriazione dei contadini prese dai colonizzatori italiani. I contadini eritrei si sono fermamente opposti a queste misure in molte zone (questi ed altri dati sono stati illustrati in modo convincente da Richard Leonard nel rapporto allegato al dossier).

9. La dominazione coloniale italiana in Eritrea ebbe fine sul piano militare nella primavera del 1941, con la sconfitta dell’esercito coloniale italiano da parte delle forze britanniche ed alleate. Sul piano diplomatico, finì con la firma del Trattato di Pace di Parigi del luglio 1946, con il quale l’Italia rinunciava alle sue pretese sugli antichi possedimenti coloniali, compresa l’Eritrea. La Gran Bretagna occupò l’Eritrea dal 1941 al 1952. Durante questo periodo, furono fatti vari tentativi di spartizione dell’Eritrea con l’obiettivo di conglobare le regioni dell’ovest e del nord al Sudan britannico e le regioni costiere del sud e dell’est, ivi comprese Massawua e Assab, all’Etiopia di Haile Selassié.

La questione del futuro dei possedimenti coloniali italiani è stata formalmente discussa per la prima volta alla Conferenza di Pace di Parigi nel luglio del 1946, sebbene anche prima di allora fosse stata oggetto di discussione e di negoziato fra le quattro grandi potenze (USA, URSS, Gran Bretagna e Francia). L’articolo 23 del Trattato di Parigi pretendeva che la sorte definitiva degli ex possedimenti italiani fosse decisa da un accordo fra le quattro grandi potenze. In mancanza di un tale accordo entro un anno, la questione sarebbe stata sottoposta alla decisione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Fino alla data di scadenza, 15 settembre 1947, le quattro potenze non avevano ancora raggiunto un accordo. Nel novembre del 1947, una Commissione d’inchiesta composta da delegati russi, americani, francesi e britannici, fu incaricata di visitare gli ex possedimenti coloniali italiani (Libia, Eritrea, Somalia italiana) e di

redigere un rapporto sulla situazione politica. La Commissione presentò il suo rapporto nel maggio 1948, ma i quattro Grandi non avevano ancora raggiunto un accordo.

10. Nella quarta sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, fu deciso il futuro della Libia e dell'ex Somalia italiana: la prima sarebbe diventata indipendente nel gennaio 1952, la seconda sarebbe rimasta 10 anni sotto la tutela italiana prima di arrivare all'indipendenza. L'Assemblea Generale non poté giungere ad un accordo per quanto riguarda l'Eritrea. Si decise, dunque, di inviare una seconda Commissione d'inchiesta composta questa volta dai delegati di cinque paesi: Birmania, Guatemala, Norvegia, Pakistan e Sud Africa. La Commissione fu incaricata di informarsi "sui desideri del popolo eritreo e sui mezzi per promuovere il suo benessere in futuro".

Una lettera inviata dal segretario alla Difesa del governo americano, James Forrestal, al segretario di Stato, Dean Acheson, contiene il passo seguente:

"...Sulla base di considerazioni strategiche e logistiche, può essere vantaggioso per gli Stati Uniti, disporre di raffinerie in grado di soddisfare in modo adeguato i bisogni della nostra aviazione, installate in prossimità di fonti per l'approvvigionamento di greggio e in prossimità delle aree di operazione delle nostre forze navali, laddove possono essere costruiti aerodromi, ma collocate abbastanza in profondità da essere sufficientemente al riparo dai bombardamenti nemici. Per quanto riguarda il Medio Oriente, le raffinerie situate nella Somalia italiana ed in Eritrea possono soddisfare le condizioni precedenti..."

11. La Commissione delle Nazioni Unite presentò il suo rapporto il 28 giugno 1949. Il rapporto può essere riassunto così: la maggioranza, comprendente i rappresentanti birmani, norvegesi e sud africani, raccomandò una stretta associazione con l'Etiopia, nel quadro di una sovranità etiopica; la Norvegia chiese addirittura una unione completa con l'Etiopia. La minoranza, comprendente il Guatemala e il Pakistan, raccomandò, al contrario, un mandato delle Nazioni Unite della durata di 10 anni, allo scadere del quale l'Eritrea sarebbe diventata indipendente. Sia il rapporto della maggioranza che quello della minoranza si opponevano alla spartizione, opposizione che rifletteva in modo corretto e preciso i sentimenti degli eritrei.

12. Il 2 dicembre 1950, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottava una risoluzione proponendo che l'Eritrea fosse costituita in unità autonoma federata all'Etiopia sotto l'autorità della Corona etiopica. Ciò era chiaramente una violazione della Carta delle Nazioni Unite e contraddiceva le aspirazioni all'autodeterminazione del popolo eritreo.

La risoluzione delle Nazioni Unite prevedeva la formazione di un governo eritreo autonomo con poteri legislativi, esecutivi, giudiziari negli affari interni. La difesa, gli affari esteri, la valuta e la finanza, il commercio estero interstatale nonché il commercio tra le entità federali e le comunicazioni erano invece competenza "federale", cioè dell'Etiopia. Nel periodo compreso tra il dicembre 1950 ed il settembre 1952, doveva essere formata una Commissione delle Nazioni Unite con l'incarico di preparare un progetto di Costituzione per l'Eritrea da sottoporre ad una Assemblea Costituente Eritrea che "l'autorità amministrativa" britannica si incaricava di convocare.

13. Sin dall'inizio, il governo imperiale etiopico non si ritenne soddisfatto della sistemazione delle Nazioni Unite. Una unità democratica inserita in un sistema feudale veniva a contagiare un organismo politico che non poteva e non voleva riceverla.

Durante la discussione finale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, prima del voto del 2 dicembre 1950, Aklilu Habtewold, ministro degli Esteri etiopico, in un primo momento si oppose alla soluzione federale, poi l'accettò dichiarando che lo faceva "con spirito di compromesso". Fin dai primi momenti che seguirono la partenza britannica, il governo imperiale fu chiaramente intenzionato a violare la soluzione federale e ad annettersi l'Eritrea. Il rappresentante dell'imperatore presso il governo eritreo si dedicò sistematicamente per svuotare di ogni principio democratico la Costituzione Eritrea e mettere il governo sotto il proprio controllo.

Il governo eritreo, guidato da Tedla Bayru, era continuamente in conflitto col rappresentante imperiale. Quest'ultimo svelerà apertamente le intenzioni dell'imperatore in un discorso pronunciato dinanzi all'Assemblea Eritrea il 22 marzo 1955, nel quale dichiarerà:

"Non ci sono affari interni o esterni, e non ci saranno in avvenire, quando sono in gioco le funzioni del rappresentante di Sua Maestà Imperiale. Gli affari dell'Eritrea, in quanto tali, riguardano l'Etiopia e l'Imperatore."

Era chiaro che la volontà dell'imperatore si andava imponendo al governo eritreo, contrariamente alla

lettera e allo spirito della risoluzione delle Nazioni Unite, della legge federale e della Costituzione Eritrea che l'imperatore si era impegnato a rispettare. A ciò si accompagnava un tentativo sistematico di sovvertimento del governo, fino ad arrivare a situazioni critiche. L'imperatore si servì dei suoi poteri di Capo dello Stato della "Federazione" e dei suoi poteri in materia di nomina per distruggere l'integrità del governo eritreo. Tedla Bayru fu oggetto di grandi pressioni perché abbandonasse il suo incarico nell'esecutivo provinciale per occupare quello di ambasciatore in Svezia. Le dimissioni di Tedla Bayru furono presentate quattro mesi dopo le citate dichiarazioni del rappresentante dell'imperatore etiopico. Gli oppositori delle decisioni imperiali o coloro che criticarono il suo operato furono imprigionati o esiliati. Il principio democratico su cui si basava la formazione del governo eritreo (un principio che in base alla Costituzione non poteva essere modificato) venne sostituito in modo incostituzionale. Tuttavia, ciò non avvenne senza resistenza. I lavoratori, gli studenti e gli insegnanti eritrei protestarono in massa. Le loro proteste si svilupparono in seguito a nuove violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo: esecuzioni, arresti arbitrari, messa al bando delle attività sindacali, chiusura delle fabbriche.

La chiusura delle fabbriche fu inizialmente concepita come una misura tesa ad indebolire l'economia eritrea al fine di riuscire, al momento opportuno, a dimostrare la fondatezza dell'opinione etiopica secondo cui l'Eritrea non sarebbe stata in grado di avviare un suo sviluppo economico indipendente. Nello stesso tempo, la chiusura delle imprese permetteva di liquidare il movimento operaio eritreo che costituiva un'importante forza politica nazionale, organizzata e combattiva. Queste misure spinsero migliaia di eritrei ad abbandonare il loro Paese in cerca di occupazione.

14. Per quel che riguarda il rispetto delle istituzioni, della cultura e delle lingue locali, conviene qui ricordare i termini della risoluzione delle Nazioni Unite: il preambolo esprime in effetti il desiderio dell'Assemblea Generale di assicurare "agli abitanti dell'Eritrea il pieno rispetto e la salvaguardia delle loro istituzioni, delle loro tradizioni, delle loro religioni e delle loro lingue...".

E' soprattutto in questi termini e a queste condizioni che le Nazioni Unite permisero la federazione dell'Eritrea con l'Etiopia. Tuttavia, cinque anni dopo la proclamazione della "federazione", il tigrino e l'arabo, considerati come lingue ufficiali della Costituzione Eritrea, vennero vietati. L'amarico, la lingua ufficiale etiopica, le sostituirà come lingua ufficiale di comunicazione e di istruzione. Oltre a violare la risoluzione delle Nazioni Unite e la Costituzione Eritrea, questa misura presentava anche un grave ostacolo per la capacità di apprendimento dei bambini eritrei. I risultati di questa politica furono evidenti più tardi, quando, al momento dell'ingresso alle scuole secondarie e all'università, fu chiaro che sbarrava la strada dell'istruzione superiore a migliaia e migliaia di eritrei.

15. Il decreto N° 27 del 1962 mise fine allo statuto federale dell'Eritrea, la quale fu sottoposta all'amministrazione diretta dell'impero etiopico. Questo decreto fu promulgato il giorno successivo al voto che sarebbe stato emesso dall'Assemblea Eritrea in favore della soppressione dello status federale.

Si è affermato che non c'è stato alcun voto, ma che il presidente dell'esecutivo eritreo si limitò a leggere una dichiarazione redatta precedentemente. Anche se ci fosse stato formalmente un voto, questo non avrebbe avuto validità, poiché non vi erano le condizioni richieste di una assemblea deliberante. Molto prima della data stabilita per il "voto", numerosi membri dell'Assemblea, conosciuti per le loro opinioni indipendenti, furono oggetto delle intimidazioni della polizia. Qualcuno fu arrestato e sottoposto a violenze fisiche. Altri furono portati all'Assemblea dopo un periodo di assenza. Lo stesso edificio dell'Assemblea fu praticamente occupato da poliziotti con le mitragliatrici e disposti in punti strategici, da dove erano ben visibili dai membri chiamati a "deliberare".

L'articolo 2 del decreto N° 27 del 1962 stabiliva che:

"Questo decreto pone fine allo statuto federale dell'Eritrea e dell'Etiopia; l'Eritrea continuerà ad essere una parte integrante dell'impero etiopico e sarà interamente integrata nel sistema amministrativo unitario del Nostro Impero."

Secondo l'articolo 3:

"La Costituzione rivista dell'Etiopia, da Noi data in quanto Sovrano e Detentore della Corona dell'Impero d'Etiopia il 2 novembre 1955, continuerà ad essere l'unica ed esclusiva Costituzione che sarà applicata uniformemente su tutto il territorio dell'Impero d'Etiopia."

Prima dell'abrogazione unilaterale della federazione, l'impossibilità per gli eritrei di agire attraverso

organizzazioni legali o semilegali aveva portato nel 1959 alla formazione del Movimento di Liberazione dell'Eritrea (MLE) che s'impegnerà nella lotta con l'obiettivo dell'indipendenza del paese. Dopo il suo annichilimento, fu creato un nuovo movimento nel 1961, il Fronte di Liberazione dell'Eritrea (FLE). Questo movimento ha condotto contro il governo etiopico una lotta armata che gli ha permesso di controllare vaste regioni dell'Eritrea. Nel 1971, in seguito all'emergere di divergenze politiche, si ebbe una scissione che diede luogo alla formazione del Fronte Popolare di Liberazione dell'Eritrea (FPLE).

I due movimenti di liberazione controllano vaste zone del territorio eritreo e costruiscono per le popolazioni civili alloggi, ospedali, scuole, fattorie.

17. La lotta di liberazione nazionale condotta dai due fronti eritrei (FLE e FPLE) ha apportato, circa 20 anni dopo, profondi cambiamenti nelle condizioni sociali ed economiche del popolo eritreo. Questi cambiamenti consistono nella creazione di nuovi rapporti di classe e nello sviluppo della coscienza nazionale. In tutti i territori liberati dal FLE e dal FPLE, la lotta armata, grazie alle riforme economiche e sociali che ha introdotto, ha ampiamente contribuito allo sviluppo dell'identità nazionale.

18. La riforma agraria avviata nei territori liberati è consistita talvolta nel ritorno al sistema tradizionale di proprietà collettiva delle terre coltivabili del villaggio, talaltra nell'organizzazione di nuove forme cooperative dello sfruttamento collettivo della terra.

Sono state presentate al Tribunale delle testimonianze sull'impatto sociale di queste riforme in ogni parte del Paese. Anche nelle città liberate dei Fronti, il sistema è stato riorganizzato su nuove basi al fine di garantire agli abitanti i prodotti essenziali.

Con le trasformazioni economiche si è cercato di assicurare il controllo sociale sui mezzi di produzione, in particolare dell'industria. Sono state fornite al Tribunale testimonianze circa l'importante lavoro fatto nel campo dell'educazione e della sanità rurale nelle aree liberate controllate dal FLE e dal FPLE. Sono state portate ampie prove sulle nuove forme di partecipazione dei cittadini, in particolare delle donne, all'amministrazione pubblica.

Il nuovo tipo di sistema di vita nelle aree liberate sembra avere, secondo il Tribunale, consolidato in maniera decisiva la solidarietà e l'unità del popolo eritreo.

19. Da quanto precede, sembra giusto tirare le seguenti conclusioni:

a. Un'entità sociale dotata di una coscienza nazionale si è progressivamente sviluppata durante il periodo coloniale sul territorio della colonia italiana, una coscienza che si è considerevolmente consolidata durante il periodo di lotta. Ciò può essere affermato nonostante certe contraddizioni evidenti: la presenza di un piccolo numero di intellettuali eritrei nell'amministrazione etiopica, le contraddizioni sociali di classe in Eritrea che rivelano il carattere dialettico della lotta (che non è soltanto nazionale, ma anche sociale), l'esistenza di due Fronti che ha ritardato il processo della lotta; ma tutto questo non mette in discussione l'esistenza di una coscienza nazionale.

b. Le differenze etniche e religiose, che non possono essere minimizzate, si manifestano solo ad un livello secondario, essendosi le popolazioni trovate ad affrontare in comune, per necessità, i nemici comuni che si sono alternati. Gli obiettivi sociali si definiscono oggi in termini di classe piuttosto che in termini di stratificazione sociale tradizionale. Vent'anni di lotta hanno dato ai due Fronti una base sociale che non si distingue, almeno ad una prima analisi, per le proprie caratteristiche religiose o etniche sia a livello di base che a livello della loro direzione.

c. Il compito della costruzione sociale nelle zone liberate ha progressivamente trasformato il tessuto sociale; le contraddizioni interne sono piuttosto l'espressione dello scontro di classe che di divergenze sulla questione nazionale.

Questi tre elementi costituiscono i fattori sociali più importanti d'identità e di coscienza nazionale che per di più in Eritrea si sono alimentati e consolidati grazie alla durata della lotta di liberazione nazionale.

2. IL DIRITTO DEI POPOLI ALL'AUTODETERMINAZIONE COME PRINCIPIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE

20. Stabilita così l'esistenza del popolo eritreo, interessa determinare le conseguenze giuridiche, tanto secondo il diritto delle Nazioni Unite quanto secondo la Dichiarazione Universale dei diritti dei popoli.

21. Gli articoli 1, 2, e l'articolo 55 della carta delle Nazioni Unite, sono la fonte principale del diritto dei popoli all'autodeterminazione come principio fondamentale del diritto internazionale generale.

22. Questo principio si trova conservato e precisato nelle sue implicazioni sui diritti e doveri dei soggetti dell'ordine giuridico internazionale dalle risoluzioni dell'assemblea generale delle Nazioni Unite. E' affermato in modo esplicito anche nel quadro del diritto di decolonizzazione (Ris. 1514/XV del 14 dicembre 1960), dove oggi trova un riconoscimento normativo che traduce la necessaria applicabilità delle ipotesi che vanno al di là del contesto della decolonizzazione (vedere l'articolo 1 dei patti universali sui diritti dell'uomo adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1955, entrati in vigore nel 1976, Ris. 2625 (XXV) del 4 novembre 1970 relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione tra gli Stati). Anche l'importanza data dal diritto internazionale contemporaneo al diritto all'autodeterminazione dei popoli permette di qualificare la norma costitutiva di questo diritto come norma imperativa internazionale generale (*jus cogens*) ai sensi dell'articolo 53 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati.

Tuttavia è importante notare fin d'ora che il diritto all'autodeterminazione dei popoli ha un campo di applicazione limitato a due ipotesi, quella dei popoli colonizzati e quella dei popoli sottomessi ad una dominazione straniera o ad un regime razzista.

Motivata dalla volontà di impedire il riconoscimento giuridico del diritto alla scissione e per evitare di mettere in pericolo l'integrità territoriale degli Stati, la stessa restrizione si trova nella Dichiarazione Universale del diritto dei popoli che enuncia all'articolo 21 che l'esercizio dei diritti di una minoranza nazionale

"...deve avvenire nel rispetto degli interessi legittimi della comunità presa nel suo insieme e non deve mettere in discussione l'integrità territoriale e l'unità politica dello Stato, purché questo si comporti conformemente a tutti i principi enunciati nella presente dichiarazione..."

23. Nel parere consultivo emesso su richiesta dell'Assemblea Generale il 3 gennaio 1975, la Corte Internazionale di Giustizia ha messo in evidenza il ruolo centrale assunto dal principio dell'autodeterminazione dei popoli nella società internazionale contemporanea (par. 54-55 del parere; CIJ, Recueil 1975, p. 31). Inoltre, la Corte (avendo riconosciuto l'esistenza di legami giuridici particolari fra le regioni e le popolazioni che occupano attualmente il Sahara occidentale, il regno del Marocco e tutta la Mauritania) ha affermato tuttavia che tali legami, esistenti dal tempo della colonizzazione spagnola, non erano comunque tali da impedire l'esercizio dell'attuale diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi (par. 162 del parere, CIJ, Recueil 1975, p. 68).

Circa questo stesso caso, il Tribunale Permanente dei Popoli ha pronunciato l'11 novembre 1979 un parere consultivo su richiesta del Fronte Polisario.

Il Tribunale non ha solamente confermato il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi, ma l'ha anche qualificata come una norma imperativa del diritto internazionale. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 53 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, il principio dell'autodeterminazione è un principio generale che non può essere derogato né con gli accordi né con atti unilaterali. La violazione di questo principio è un crimine internazionale. In più, secondo il Tribunale, è dovere di tutti i membri della comunità internazionale assistere il popolo saharawi nell'esercizio del suo diritto all'autodeterminazione. In particolare, il Tribunale Permanente dei Popoli ha dichiarato:

che il diritto dei popoli a disporre di se stessi impone agli Stati un duplice obbligo:

- l'astensione da ogni cooperazione militare o d'altro genere che miri alla repressione di un movimento di liberazione nazionale;

- il dovere di favorire la decolonizzazione e l'autodeterminazione, fornendo a tal fine tutto l'appoggio diplomatico e materiale;

che questi obblighi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della Carta sono stati formulati col consenso unanime degli Stati membri delle Nazioni Unite nella Risoluzione 2625 (XXV) e precisati anche dalla definizione di aggressione adottata il 4 dicembre 1974 dalla Risoluzione 3314 (XXXIX) conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, della Carta;

ne consegue, da un lato, che l'assistenza militare fornita al Marocco da certi Stati, in particolare la Francia e gli Stati Uniti, nell'aggressione al Sahara occidentale, li rende complici di questa aggressione; dall'altro l'aiuto alla lotta di liberazione condotta dal Fronte Polisario è legittimo e conforme ai principi e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite e necessaria alla salvaguardia della giustizia e delle relazioni amichevoli fra le nazioni, fondate sul rispetto della parità dei diritti dei popoli e del loro diritto a disporre di se stessi.

3. L'APPLICAZIONE AL POPOLO ERITREO DEL PRINCIPIO DELL'AUTODETERMINAZIONE

24. L'applicabilità dei principi giuridici già esposti al caso eritreo è contestata dal governo etiopico per il motivo che il popolo eritreo avrebbe validamente esercitato il suo diritto all'autodeterminazione tanto nel 1950, al momento della costituzione dello Stato federale etiopico, quanto nel 1962, al momento del cambiamento di questo Stato in Stato unitario. Dalle successive espressioni di volontà del popolo eritreo risulterebbe, si asserisce, il carattere inadeguato non solo della qualificazione coloniale applicata al caso dell'Eritrea, ma anche dell'analisi che se ne fa in termini di dominazione straniera dei legami che uniscono l'Etiopia all'Eritrea. Anzi, nella fattispecie, non si sarebbe verificata né l'una né l'altra delle condizioni di applicabilità del principio di autodeterminazione dei popoli. Bisogna sottolineare, inoltre, che l'attuale governo etiopico ha espresso ufficialmente la volontà di rispettare, nel quadro della salvaguardia dell'integrità dello Stato unitario etiopico, l'autonomia regionale, linguistica e culturale, che permetteranno un proprio e libero sviluppo al popolo eritreo (Cfr. la Dichiarazione in Nove Punti del Governo Militare Provvisorio del 16 maggio 1976, riprodotta in *Class Struggle and the Problem of Eritrea*, Addis Abeba, pag. 57 e segg.).

Questo significa che al fine di analizzare la fondatezza giuridica della richiesta eritrea, si devono esaminare una dopo l'altra tre questioni. In primo luogo si deve verificare se, conformemente alla tesi etiopica, la costituzione dello Stato federale realizzata in base alla Risoluzione 390 (V) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la trasformazione dello Stato federale etiopico in uno stato unitario possano essere considerati un esercizio effettivo del diritto all'autodeterminazione del popolo eritreo. In caso di una risposta negativa a questa prima domanda, si deve accertare se, nel caso in questione, l'una o l'altra delle due condizioni di applicabilità del diritto dei popoli all'autodeterminazione considerate congiuntamente siano soddisfatte. Queste due questioni, anche se logicamente distinte, saranno tuttavia considerate congiuntamente. In terzo luogo, e nel caso di risposta positiva alla domanda precedente, sarà necessario analizzare le modalità di esercizio di questo diritto e, in particolare, la compatibilità fra l'autonomia offerta dal governo etiopico e la norma di diritto internazionale.

25. Il problema eritreo venne affrontato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione del regolamento della questione delle colonie alle quali l'Italia aveva rinunciato nel Trattato di Pace e sulla sorte delle quali le grandi potenze non erano riuscite a raggiungere un accordo (vedasi dal N° 14 al N° 16). La Risoluzione 390 (V) dell'Assemblea Generale istituisce una federazione fra l'Eritrea e l'Etiopia.

La soluzione adottata ha significato solo se si tiene conto delle due condizioni alle quali deve soggiacere: in primo luogo, il riconoscimento, da parte dell'Assemblea Generale, della qualità di popolo del popolo eritreo e del fatto che occupa un proprio territorio formato in seguito alla colonizzazione italiana e all'occupazione britannica; in secondo luogo, il rispetto dovuto al diritto all'autodeterminazione del popolo eritreo. Il seguente estratto della Risoluzione è, a questo riguardo, rivelatore:

Tenendo conto: a) delle aspirazioni e del benessere degli abitanti dell'Eritrea, nonché delle opinioni dei diversi raggruppamenti razziali, religiosi e politici delle province del territorio e delle attitudini della popolazione ad autogovernarsi, desiderando che questa associazione assicuri pienamente agli abitanti dell'Eritrea il rispetto e la salvaguardia delle loro istituzioni, delle loro tradizioni, delle loro religioni e delle loro lingue così come il massimo dell'autonomia realizzabile, tutto nel rispetto della Costituzione, delle istituzioni, delle tradizioni nonché dello status internazionale e dell'identità dell'Impero d'Etiopia...

Come abbiamo già visto, questo diritto all'autodeterminazione, così espressamente riconosciuto, non viene tuttavia riconosciuto che sotto la forma della costituzione di una "*autonomous unit federated with Ethiopia, under the sovereignty of the Ethiopian Crown*". Questo significato così imposto all'espressione

dell'autodeterminazione si spiega facilmente se lo si considera nel contesto nel quale viene presa la decisione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Adottata nel contesto particolare del ristabilimento della pace dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Risoluzione 390 (V) è chiaramente marcata dalle esigenze tipiche nella sistemazione dei conflitti mondiali. In particolare, la posizione internazionale dell'Etiopia, già membro della Società delle Nazioni, la sua resistenza alla guerra d'aggressione italiana ed i suoi interessi geopolitici (lo sbocco al mare) sembrano aver pesato molto più che il puro e semplice riconoscimento del diritto all'autodeterminazione del popolo eritreo, sebbene la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, adottata sulla base del rapporto presentato alla Commissione sull'Eritrea, la quale aveva condotto un'inchiesta in loco sulle aspirazioni della popolazione dell'Eritrea, attesti la fondamentale importanza del riconoscimento del diritto di autodeterminazione come condizione della Risoluzione 390 (V).

È alla luce di questa dimensione costitutiva della Risoluzione che è importante capire l'attuale situazione del popolo eritreo. In effetti, le modalità dell'autodeterminazione riconosciute dalla Risoluzione 390 (V) sono state private del loro significato in seguito al comportamento di chi avrebbe dovuto garantirne il rispetto, cioè del governo etiopico. La violazione degli obblighi imposti a quest'ultimo, che è esattamente la ragione del diritto del popolo eritreo ad autodeterminarsi, trova la sua espressione ultima nell'abrogazione unilaterale del sistema federale e nella proclamazione dello Stato unitario.

26. La conclusione che s'impone è che ci troviamo di fronte ad un caso di mancata decolonizzazione, essendo stato negato al popolo che occupa il territorio dell'ex-colonia italiana, l'Eritrea, il diritto all'autodeterminazione. Il popolo eritreo è dunque un popolo coloniale, il cui diritto all'autodeterminazione, che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva tentato di garantire, è stato alla fine svuotato di contenuto.

Le ragioni del fallimento della soluzione proposta delle Nazioni Unite sono da ricercare, da una parte nel contenuto stesso della Risoluzione che ha dato una considerazione eccessiva alle esigenze geo-politiche dell'Etiopia e portato all'unione dei due popoli diversi in un sistema federale, soggetti del resto dalla Costituzione stessa a strutture socio-politiche profondamente diverse. Dall'altra parte, l'atteggiamento del governo imperiale etiopico verso il popolo eritreo non ha fatto che accelerare la presa di coscienza nazionale ed esaltare la volontà di autonomia ed indipendenza.

Quando, nel 1962, la Federazione fu dissolta con una decisione unilaterale del governo imperiale, il popolo eritreo è passato da una falsa decolonizzazione ad una pura e semplice dominazione straniera. In altri termini, non sembra possibile affermare che l'Eritrea si possa considerare oggi come una colonia d'Etiopia. La dominazione etiopica dell'Eritrea non trova il suo fondamento in una conquista o acquisizione coloniale; le caratteristiche coloniali socio-economiche di una situazione coloniale non sono, del resto, presenti: il popolo eritreo dev'essere considerato un popolo coloniale che non ha mai goduto realmente del diritto all'autodeterminazione e che, dopo il tentativo fallito del 1950, è passato da una dominazione coloniale ad una dominazione straniera.

Ed è per questa ragione che il popolo dell'Eritrea è tuttora titolare dell'esercizio del diritto all'autodeterminazione.

27. Il diritto all'autodeterminazione di un popolo può essere esercitato in diversi modi. Secondo lo schema sviluppato dalle Nazioni Unite (Risoluzione 1542 (XXV) dell'Assemblea Generale), ci sono tre forme di esercizio del diritto all'autodeterminazione: la creazione di uno Stato indipendente e sovrano; la libera associazione con un altro Stato; l'integrazione in un altro Stato. Allo stato attuale, sembra che l'unico modo per l'esercizio del diritto all'autodeterminazione del popolo eritreo sia l'indipendenza.

In seguito all'annessione etiopica, il Fronte di Liberazione dell'Eritrea (nato nel 1961) ha iniziato azioni di guerriglia, che si trasformeranno in una vera e propria lotta armata a partire dal 1964. Nel 1971, nasceva da una scissione il Fronte Popolare di Liberazione dell'Eritrea. I due Fronti conducono oggi una propria guerra di liberazione in zone diverse e coordinano in modo sempre più intenso le loro azioni tanto sul piano militare che su quello politico-diplomatico. Ci sono molte e vaste aree liberate dai due Fronti, dove sono ormai consolidate le nuove forme di organizzazione politica, economica e sociale.

A questo proposito, il Tribunale ha ascoltato le testimonianze riguardanti sia le zone controllate dal Fronte Popolare di Liberazione dell'Eritrea, sia quelle controllate dal Fronte di Liberazione dell'Eritrea. Ne risulta chiaramente che sono cambiati i rapporti economici e sociali del passato. In particolare, si mette in rilievo il frequente ricorso alle misure di riforma agraria e alle forme di controllo collettivo dei mezzi di produzione.

La lotta per l'indipendenza condotta per più di 20 anni e l'influenza esercitata da una simile lotta sulla quasi totalità del territorio eritreo e sulla stragrande maggioranza della popolazione autorizza a concludere che l'indipendenza sia oggi l'unica forma possibile di autodeterminazione.

In effetti, se si ammette che la scelta fra le diverse forme di autodeterminazione spetta al popolo interessato, per quel che riguarda il popolo eritreo si deve notare che una volontà chiara, di cui la lunga e continua lotta di liberazione è un'espressione, esclude tutte le forme di associazione o d'integrazione in uno Stato, in particolare l'Etiopia.

28. In più, il Tribunale richiama l'attenzione sul fatto che l'autodeterminazione del popolo eritreo attraverso la formazione di uno Stato indipendente e sovrano non dev'essere considerata come una forma illegittima di scissione. Questa conclusione s'impone non solo dal punto di vista della dottrina delle Nazioni Unite, ma anche da quello della Carta dell'Organizzazione per l'Unità Africana e della Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli.

29. Come abbiamo già visto, la dottrina delle Nazioni Unite consacra il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale degli Stati. Ciò risulta chiaramente dalla Dichiarazione sui Principi di Diritto Internazionale circa le Relazioni Amichevoli e la Cooperazione fra gli Stati adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la Risoluzione 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970.

Secondo questa Risoluzione, il principio di autodeterminazione implica delle importanti conseguenze per tutti i membri della comunità internazionale e, in particolare: il dovere di tutti gli Stati a promuovere la decolonizzazione e assistere le N.U. ad assolvere alla loro responsabilità secondo i termini della Carta per porre rapidamente fine al Colonialismo; il dovere di tutti gli Stati ad astenersi da ogni misura coercitiva che privi i popoli del loro diritto a disporre di se stessi e all'indipendenza; il diritto dei popoli che reagiscono a tali misure coercitive a ricevere un appoggio conformemente agli obiettivi e ai principi della carta delle Nazioni Unite.

La stessa Risoluzione prevede tuttavia che l'esercizio del diritto all'autodeterminazione dei popoli, con le sue implicazioni interne ed internazionali, non può prevalere sul principio del rispetto dell'integrità territoriale degli Stati.

Niente potrà, nei precedenti paragrafi, essere interpretato come autorizzazione o incoraggiamento ad un'azione, quale essa sia, di smembramento o di minaccia, totale o parziale, all'integrità territoriale o all'unità politica di uno Stato sovrano e indipendente che si comporti secondo il principio di uguaglianza di diritti e del diritto sopra esposto dei popoli a disporre di se stessi, e dotato di un governo che rappresenti l'intero popolo del territorio senza distinzione di razza, credo religioso o colore.

L'azione delle Nazioni Unite di fronte ai casi di tentativi di secessione del Katanga dal Congo e del Biafra dalla Nigeria attesta il ruolo centrale che occupa il principio della salvaguardia dell'integrità territoriale degli Stati decolonizzati nella dottrina delle Nazioni Unite stesse.

Nel caso del diritto all'autodeterminazione del popolo eritreo non si può, tuttavia, parlare di attacco all'integrità territoriale dell'Etiopia. Il fatto che l'Etiopia e l'Eritrea costituiscono due entità distinte è stato sempre riconosciuto dalle Nazioni Unite (in particolare dalla Risoluzione N° 390 (V) dell'Assemblea Generale). La soluzione federale proposta nel 1950 non fu che un mezzo (anche se non il migliore) suggerito per l'esercizio del diritto di autodeterminazione del popolo eritreo. Il fallimento del tentativo, sia a causa della debolezza intrinseca, sia e soprattutto, a causa delle violazioni e successivamente dell'abrogazione unilaterale del sistema federale da parte del governo imperiale etiopico, ripropone il problema nei termini che, per la gran parte, esistevano già nel 1950. Oggi non si tratta di giudicare la legittimità della secessione dell'Eritrea dall'Etiopia. Si tratta, al contrario, di prendere atto del fallimento di una soluzione proposta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1950 e dunque di riesaminare il problema dell'autodeterminazione del popolo eritreo. Per quanto riguarda l'Etiopia, si tratta di dichiarare terminato (ed il governo di questo Paese ne è il principale responsabile) il tentativo di associare in un sistema federale garantito a livello internazionale un Paese avente un'identità geografica e socio-culturale precisa, consolidata, in particolare, dalla colonizzazione italiana e dall'occupazione britannica.

30. Quanto all'Organizzazione per l'Unità Africana, essa sembra fondarsi sul principio dell'integrità territoriale degli Stati membri. Il fatto che l'Organizzazione sia stata fondata nel 1963, cioè dopo l'abrogazione unilaterale del sistema federale da parte dell'Etiopia, non significa che l'Organizzazione si sia impegnata allora e si sia impegnata oggi a garantire l'unità fra l'Etiopia e l'Eritrea. Al momento della sua fondazione, l'OUA non

poteva che prendere atto della situazione *de jure e de facto* esistente: l'Etiopia nel 1963 e in seguito non fece e non ha fatto nient'altro che occupare de facto un territorio che si era impegnata, di fronte alle Nazioni Unite, ad amministrare secondo un sistema federale. Questa situazione, illegittima nel quadro della dottrina delle Nazioni Unite, non potè essere legittimata nel 1963 e non può esserlo oggi nel contesto della Carta dell'Organizzazione per l'Unità Africana, che è un patto regionale tenuto ad agire in conformità agli obiettivi ed ai principi delle Nazioni Unite (art. 52, alleg. 1, della Carta).

Inoltre, il principio del rispetto delle frontiere degli Stati ereditate dal colonialismo impone giustamente all'Etiopia, sulla base dello stesso principio su cui è fondata l'OUA, il rispetto della configurazione territoriale autonoma dell'Eritrea tracciata all'epoca della colonizzazione italiana e dell'occupazione britannica.

31. Anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli richiama i limiti del rispetto dell'integrità territoriale degli Stati. Dopo l'enunciazione dei diritti delle minoranze, la Dichiarazione riporta l'articolo 21, che recita:

L'esercizio di questi diritti deve avvenire nel contesto del rispetto degli interessi legittimi della comunità nel suo complesso e non deve costituire minaccia all'integrità territoriale e all'unità politica dello Stato, fintantoché questo si comporta conformemente a tutti i principi enunciati nella presente Dichiarazione.

In una formulazione del tutto generale, la dichiarazione di Algeri del 1976 riprende e mette in rilievo le asserzioni già contenute nella Risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulle Relazioni Amichevoli fra gli Stati, stabilendo che i limiti per il rispetto dell'integrità territoriale non potranno essere invocati da uno Stato che viola esso stesso i diritti fondamentali dei popoli. In un caso del genere, il diritto alla secessione è riconosciuto al popolo oppresso che costituisce una minoranza all'interno di uno stato.

In verità, il popolo eritreo non può essere considerato come una minoranza in seno allo Stato etiopico. La Risoluzione 390 (V) dell'Assemblea Generale lo esclude, riconoscendo al popolo eritreo la qualità di popolo titolare del diritto all'autodeterminazione. La storia pre-coloniale dell'Eritrea non prova l'esistenza di legami storici tali da sostenere che il popolo eritreo abbia vissuto all'interno di uno Stato etiopico. Parimenti, la storia post-coloniale dell'Eritrea ha dimostrato, fin dall'inizio, la volontà del popolo eritreo di opporsi all'integrazione con l'Etiopia, volontà confermata dalla lunga lotta nazionale che ne è poi seguita.

E tuttavia, con l'applicazione dell'articolo 2, già citato, anche se il popolo eritreo si presentasse come una minoranza all'interno dello stato etiopico, il suo diritto all'autodeterminazione sarebbe giustificato dal fatto che lo stato etiopico ha ignorato i diritti fondamentali degli eritrei.

32. Il Tribunale Permanente dei Popoli ha preso in esame anche altre argomentazioni di carattere essenzialmente politico avanzate dal governo etiopico a sostegno delle sue pretese. Secondo il governo etiopico, la lotta dei Fronti di Liberazione eritrei ha rivelato, nel periodo precedente la rivoluzione del 1974 in Etiopia, un carattere democratico e progressista poiché era diretta contro un regime retrogrado ed autoritario, con una struttura ancora feudale. I cambiamenti avvenuti in Etiopia dopo il 1974 avrebbero chiaramente modificato la natura di questa guerra di liberazione, attribuendole un carattere di guerra di retroguardia contro un regime progressista che si è dichiarato disposto a garantire la più ampia autonomia regionale all'Eritrea ed il riconoscimento dei diritti fondamentali al suo popolo. La posizione attuale dell'Etiopia circa il problema dell'Eritrea è contenuta nella Dichiarazione in Nove Punti del 1976 (vedasi *Class Struggle and the Problem of Eritrea*, Addis Abeba, 1979, pag.64), che costituisce ancora oggi la base della posizione etiopica. In questa Dichiarazione, il governo etiopico sostiene in particolare che:

2. The Programme of the Ethiopian National Democratic Revolution has affirmed that the right of self-determination of nationalities can be guaranteed through regional autonomy which takes due account of objective realities prevailing in Ethiopia, her surroundings and in the world at large. To translate this into deeds, the Government will study each of the region of the country, the history and interaction of the nationalities inhabiting them, their geographic position, economic life and their suitability for development and administration. After taking these into consideration, the Government will at an appropriate time present to the people the structure of the region that can exist in the future. The entire Ethiopian people will then democratically discuss the issue at various levels and decide upon it themselves.

3. Having realized the difficulties existing in the Administrative Region of Eritrea and the urgency of overcoming them, in order to apply in practice the right of self-determination of nationalities on a priority basis, the Provisional Military Government is prepared to discuss and exchange views with the progressive groups

and organizations in Eritrea which are not in collusion with feudalist, reactionary forces in the neighbourhood and imperialists.

Di fronte a questa argomentazione etiopica, il Tribunale deve per lo meno sottolineare fino a che punto il diritto all'autodeterminazione dei popoli implichi necessariamente la libertà di un popolo a darsi un regime politico, economico e sociale che preferisce. Di conseguenza, l'argomentazione etiopica non può essere usata per negare il diritto all'indipendenza dell'Eritrea.

Inoltre, il Tribunale è dell'avviso che i lunghi anni di lotta condotta dal popolo eritreo e la durezza della repressione etiopica rendono del tutto inattuale la presente posizione dell'Etiopia e necessaria la creazione di una nuova forma di autonomia regionale nell'ambito di uno Stato unitario comprendente i due Paesi.

Se esiste un'analogia fra i regimi politico-sociali instauratisi nei territori liberati, sia dal FLE che dal FPLE, e quello avviato in Etiopia, sarà tale da facilitare altre forme di collaborazione politica ed economica fra l'Etiopia e l'Eritrea indipendente.

4. LE CONSEGUENZE DELLA NATURA GIURIDICA RICONOSCIUTA ALLA LOTTA DI LIBERAZIONE DEL POPOLO ERITREO

Restano da esaminare due conseguenze giuridiche dei principi sopra esposti. La prima riguarda l'applicazione delle norme del Diritto di Guerra ai rapporti che intercorrono fra i movimenti di liberazione eritrei ed il governo etiopico.

La seconda ha per oggetto i doveri della comunità internazionale di fronte alla situazione di belligeranza attualmente esistente fra l'Eritrea e l'Etiopia.

4.1. Il Diritto di Guerra e la guerra di liberazione nazionale.

34. La guerra di liberazione nazionale condotta dai due movimenti eritrei dev'essere qualificata come un conflitto armato internazionale e non come una semplice guerra civile. In effetti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del Primo Protocollo Aggiunto alle Quattro Convenzioni di Ginevra, adottate a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla Conferenza Diplomatica sullo Sviluppo del Diritto Umanitario, i conflitti armati internazionali includono (art. 1, paragrafo 4, del Protocollo Aggiunto alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949): i conflitti armati in cui i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti per l'esercizio del diritto all'autodeterminazione dei popoli consacrato dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione sui Principi del Diritto Internazionale Relativi alle Relazioni Amichevoli e alla Cooperazione fra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.

È senza dubbio vero che l'Etiopia non ha partecipato alla Conferenza Diplomatica di Ginevra e, di conseguenza, non ha firmato né ratificato il Protocollo già menzionato. È necessario sottolineare, comunque, che la norma riprodotta non fa che codificare, precisare e perfezionare un principio generale che si è già imposto alla comunità internazionale grazie all'azione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite diffusa nel corso di molti anni: il principio secondo il quale le guerre di liberazione nazionale sono considerate conflitti fra vari soggetti di diritto internazionale, cioè fra uno Stato colonialista dominante o occupante da una parte e uno o più movimenti di liberazione nazionale dall'altra. Da tale principio si deduce che simili guerre non sono regolate dal diritto nazionale relativo alle guerre civili, ma dalle norme di diritto internazionale che regolano i conflitti interstatali.

Ne risulta che i combattenti per la liberazione nazionale non devono essere considerati dei criminali del diritto comune, ma, al contrario, come belligeranti legittimi; inoltre, la condotta delle ostilità e la protezione delle vittime del conflitto armato sono soggette alle norme generali del Diritto di Guerra.

In quanto membro delle Nazioni Unite, l'Etiopia è tenuta al rispetto delle nuove norme generali di cui l'ONU ha promosso lo sviluppo progressivo. Di conseguenza essa è tenuta a considerare la lotta armata condotta dai due movimenti di liberazione dell'Eritrea come un conflitto armato internazionale. In altri termini, benché non sia tenuta ad applicare meticolosamente tutte le norme del succitato Protocollo del 1977, almeno fino a quando non l'avrà ratificato, l'Etiopia deve tuttavia conformarsi ai principi generali del Diritto di Guerra applicabile ai conflitti armati internazionali, quali definiti dal diritto consuetudinario, dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal Primo Protocollo del 1977. Ne consegue, fra l'altro, che il governo etiopico debba trattare come belligeranti legittimi i combattenti dei due movimenti dell'Eritrea, accordando loro, in caso di cattura, lo

statuto di prigionieri di guerra. In più, l'Etiopia è tenuta ad osservare tutti i divieti generali riguardanti le armi "crudeli, inumane ed indiscriminate".

Parimenti, l'Etiopia (come del resto i movimenti di liberazione nazionale dell'Eritrea) è tenuta a conformarsi ai principi del diritto consuetudinario sulla protezione della popolazione civile e delle vittime di guerra.

4.2. Doveri della Comunità Internazionale.

35. Da quanto precede, e di fronte agli obblighi internazionali dell'Etiopia, ne consegue che esistono dei diritti e dei doveri precisi per tutti i membri della comunità internazionale come per le organizzazioni internazionali, e specialmente per l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Organizzazione per l'Unità Africana.

36. Quanto ai diritti ed ai doveri che incombono sui membri della comunità internazionale, basta precisare che tutti gli Stati, i movimenti di liberazione e gli altri soggetti del diritto internazionale hanno:

a. obbligo di non fornire alcun aiuto di qualsiasi tipo al governo etiopico finché questo aiuto sarà utilizzato direttamente o indirettamente per reprimere la lotta di liberazione nazionale condotta dai Fronti di liberazione eritrei;

b. il diritto ed il dovere di favorire l'autodeterminazione del popolo eritreo, fornendogli a tale scopo l'aiuto e l'assistenza di carattere politico, diplomatico e materiale necessari. Tali diritti e doveri derivano dall'articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite, dalle Risoluzioni 2625 (XXV) e 3314 (XIX) dell'Assemblea Generale, come pure dall'articolo 30 della Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli.

37. Quanto agli obblighi delle organizzazioni internazionali, bisogna sottolineare prima di tutto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha il dovere ed il potere di occuparsi della questione eritrea a duplice titolo: in quanto si tratta di una questione che mira al mantenimento della pace e della sicurezza (articoli 1, 10 al 12, capitoli VI e VII); e in quanto si tratta di una questione che mira a realizzare il diritto del popolo eritreo all'autodeterminazione (articolo 1, paragrafo 2, articoli 10, 13, 55).

Sarebbe assurdo sostenere che la questione eritrea appartiene al dominio riservato dell'Etiopia.

Quanto al primo dei due aspetti indicati, nessuna questione riguardante il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale può essere considerata appartenente alla competenza interna di uno Stato membro (articolo 2, paragrafo 7, in fine) ed è discutibile che la lotta armata condotta dai Fronti di liberazione eritrei, e la partecipazione di Stati terzi a fianco del governo etiopico, nonché l'aiuto dato da qualche Stato ai due movimenti di liberazione eritrei, costituiscano elementi che concorrono tutti a rendere il conflitto un pericolo per la pace e la sicurezza internazionale. Vi è una situazione esplosiva che può avere gravi ripercussioni internazionali che vanno ben al di là dell'area geo-politica in cui il conflitto ha luogo.

Quanto al secondo dei due aspetti indicati, la prassi delle Nazioni Unite, e in particolare quella dell'Assemblea Generale, è ormai nettamente orientata a ritenere che una questione che riguarda i diritti dell'uomo non può essere considerata dominio riservato di uno Stato membro, quando si è in presenza di gravi, flagranti e sistematiche violazioni di questi diritti. Orbene, il diritto di un popolo all'autodeterminazione è la condizione fondamentale per l'esercizio di qualsiasi diritto dell'uomo quale esso sia e il rispetto dei diritti degli individui membri di un popolo, come è del resto confermato dal fatto che le due Convenzioni sui Diritti dell'Uomo, adottate dalle Nazioni Unite nel 1966, cominciano nell'articolo 1, con l'enunciazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione.

Poiché si tratta, dunque, di un diritto fondamentale e poiché non è constatabile che il governo etiopico abbia violato gravemente questo diritto e che questa violazione si sia ripetuta nel tempo, sembra fuori discussione che le Nazioni Unite siano competenti ad occuparsi della questione, per fare raccomandazioni e proporre soluzioni conformi ai principi del diritto dei popoli all'autodeterminazione.

38. Quanto all'Organizzazione per l'Unità Africana, è sufficiente ricordare il paragrafo 2 del preambolo della Carta: "Convinti che i popoli hanno il diritto inalienabile a determinare il proprio destino ..."; come anche il paragrafo 3 dello stesso preambolo: "Coscienti del fatto che la libertà, l'uguaglianza, la giustizia e la dignità sono obiettivi essenziali per la realizzazione delle legittime aspirazioni dei popoli africani".

Dunque, rientra senza alcun dubbio nella competenza dell'Organizzazione esaminare e discutere la questione eritrea al fine di realizzare le legittime aspirazioni del popolo eritreo. A tal fine, l'articolo VIII della Carta dell'OUA attribuisce all'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo una competenza generale.

5. DISPOSITIVO

Per questi motivi, il Tribunale decide:

A) Sulla qualità di popolo

1. Il popolo eritreo non costituisce una minoranza nazionale all'interno di uno Stato. Esso possiede la qualità di un popolo ai sensi del diritto delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli.

2. Nella sua qualità di popolo, esso ha diritto a vivere liberamente sul proprio territorio, quale delimitato durante il periodo coloniale e fino al 1950, nel rispetto della sua identità nazionale e culturale.

3. L'identità del popolo eritreo, determinata, in particolare, dalla sua resistenza alla colonizzazione italiana, è stata riconosciuta dalla Risoluzione 390(V) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

4. L'unità del popolo eritreo è oggi confermata dalla lotta armata che esso combatte dal settembre 1961 e che ha condotto alla liberazione di diverse regioni del paese, attualmente amministrare dai Fronti di liberazione nazionale ed alla creazione di nuovi rapporti economici e sociali.

B) Sul diritto all'autodeterminazione

5. Il popolo eritreo è titolare del diritto imprescrittibile ed inalienabile all'autodeterminazione.

6. Gli antichi legami storici tra l'Eritrea e l'Etiopia (rivendicati dal governo etiopico) non sono documentati in modo adeguato, e non sarebbero comunque di natura tale da costituire un ostacolo al riconoscimento e all'esercizio del diritto all'autodeterminazione.

7. Tale diritto all'autodeterminazione deve esercitarsi nel rispetto dell'integrità territoriale dell'Eritrea, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Carta dell'Organizzazione per l'Unità Africana e nel rispetto dell'intangibilità delle frontiere ereditate dal colonialismo, secondo i principi affermati dalla Risoluzione dell'OUA del 21 luglio 1964.

8. Il sistema federale fra l'Etiopia e l'Eritrea organizzato nel 1950 dalla Risoluzione 390 (V) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, pur riconoscendo l'esistenza del popolo eritreo ed il suo diritto all'autodeterminazione, ha fatto sì che gli interessi strategici e geo-politici di alcune grandi potenze prevalessero su questo diritto.

9. Il governo etiopico non ha fin dall'inizio rispettato le disposizioni di questa Risoluzione, soprattutto proibendo l'uso delle lingue nazionali e privando gli eritrei dei diritti civili e politici. La trasgressione della Risoluzione ha raggiunto il culmine nell'abolizione unilaterale, da parte del governo etiopico, del regime federale, abolizione che ha comportato per il popolo eritreo la sottomissione ad una dominazione straniera, così come questa è definita nel diritto delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli.

10. Il diritto del popolo eritreo all'autodeterminazione non costituisce, dunque, una forma di secessione e non può essere oggi esercitato se non attraverso il raggiungimento dell'indipendenza; la volontà del popolo eritreo è su questo punto chiaramente dimostrata dalla lotta armata condotta ormai da vent'anni dai Fronti di liberazione.

C. Sui doveri della Comunità Internazionale

11. La questione eritrea è di competenza delle Nazioni Unite a duplice titolo: quello del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e quello del dovere di garantire il rispetto del diritto dei popoli a disporre di sé.

12. L'organizzazione per l'Unità Africana ha il dovere di dedicarsi senza riserve alla causa della totale emancipazione dei territori africani non ancora indipendenti, in quanto i popoli hanno, conformemente al preambolo della Carta di Addis Abeba, "il diritto inalienabile di determinare il proprio destino".

13. La lotta di liberazione nazionale del popolo eritreo è un conflitto armato al quale si applicano i principi generali del Diritto di Guerra, quali risultano dalla Convenzione di Ginevra del 1949 e dal Protocollo Aggiuntivo del 1977.

14. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Carta delle Nazioni Unite, della Risoluzione 2625 (XXV), della Risoluzione 3314 (XXIX) dell'Assemblea Generale, oltre che dell'articolo 30 della Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli, il diritto del popolo eritreo all'autodeterminazione impone a tutti gli Stati e alle Organizzazioni internazionali un duplice obbligo:

- l'astensione da ogni cooperazione militare o d'altra natura intesa a reprimere un movimento di liberazione nazionale;

- il dovere di favorire il diritto all'autodeterminazione fornendo, a questo fine, tutto l'appoggio diplomatico e materiale.